

**GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE
CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE
E
COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

Consultazione GSE

4 marzo 2021

INDICE

PREMESSA	3
1 Inquadramento generale	3
1.1 Il contesto normativo e regolatorio di riferimento.....	3
1.2 Ambito della consultazione	4
2 Elementi di approfondimento delle Regole Tecniche del GSE.....	6
2.1 Ambito definitorio delle Comunità di energia rinnovabile: autorità locali.....	6
2.2 Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e perimetro delle configurazioni: i supercondomini commerciali ed industriali.....	7
2.3 Comunità di energia rinnovabile e relativi perimetri di riferimento ed ambiti di azione.....	9
2.4 Modalità di costituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo e delle Comunità energetiche rinnovabili: rapporti tra soggetti partecipanti	10
2.5 Requisiti dei soggetti facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità di energie rinnovabili	12
2.6 Misure di energia elettrica e attività di <i>settlement</i> relativo al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.....	12
3 Partecipazione delle autorità locali e delle pubbliche amministrazioni alle Comunità energetiche rinnovabili.....	14
3.1 Definizione di specifici servizi di assistenza territoriale profilati per tipologia di amministrazione, portali informativi e servizi on-line dedicati	14
4 Proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure anche al fine di acquisire elementi utili nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001	16
4.1 Partecipazione alle Comunità di energia rinnovabile	17
4.2 Flussi informativi: scambio di informazioni tra le banche dati degli attori coinvolti nel processo	18
4.3 Ulteriori spunti di consultazione.....	19

PREMESSA

1 Inquadramento generale

1.1 Il contesto normativo e regolatorio di riferimento

Con la Direttiva di promozione delle fonti rinnovabili n. 2018/2001 (RED II) che fissa l’obiettivo del 32% di diffusione delle rinnovabili negli usi finali al 2030, adottata nell’ambito del c.d. *Clean Energy Package*, sono introdotti per la prima volta gli “*autoconsumatori di energia rinnovabile*”, gli “*autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente*” e le “*Comunità di energia rinnovabile*”.

Con riferimento agli “*autoconsumatori di energia rinnovabile*”, essi sono definiti quali clienti finali che, “operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, producono energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e possono immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, se diversi da nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale”.

Inoltre, è previsto che agli abitanti di uno stesso edificio o condominio possa essere riconosciuto lo status di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente; è attribuita la facoltà agli Stati membri di prevedere trattamenti differenziati tra “*autoconsumatori di energia rinnovabile*” e “*autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente*”.

Con riferimento alle Comunità di energia rinnovabile, esse sono definite come un soggetto giuridico che:

- conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria;
- è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di Comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

È altresì stabilito che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare alle Comunità di energia rinnovabile, senza perdere i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali.

In via sperimentale, come noto, l’Italia ha introdotto nel proprio ordinamento nazionale, con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di*



termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe)”, come convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, modalità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di Comunità di energia rinnovabile, avviando, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per “condividere” l’energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia (fino a 200 kW di potenza).

Il quadro normativo di attuazione transitoria nell’ordinamento nazionale delle configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità di energia rinnovabile, è stato completato con la deliberazione 318/2020/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), recante le modalità e la regolazione economica relative all’energia oggetto di condivisione, e con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 16 settembre 2020, che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti nelle suddette configurazioni.

Il GSE ha, infine, pubblicato nel mese di dicembre 2020, una prima versione delle Regole Tecniche che disciplinano l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito di comunità e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, descrivendo nello specifico i requisiti, le modalità di richiesta per l’accesso al servizio, lo schema di contratto standard, i criteri di calcolo e le tempistiche di erogazione dei contributi.

1.2 Ambito della consultazione

Il GSE, ai sensi dell’articolo 11 dell’Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel, ha predisposto e pubblicato, previa verifica positiva di ARERA, le Regole Tecniche per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa ed è tenuta altresì, ai sensi dell’art. 4, comma 11 del medesimo Allegato A, previa consultazione, a fornire specifici servizi di assistenza territoriale alle autorità locali e alla Pubblica Amministrazione, profilati per tipologia di amministrazione.

Tale servizi possono prevedere l’implementazione di portali informativi e servizi on-line dedicati, con la messa a disposizione di guide informative e di *tool* di simulazione a supporto della realizzazione di nuovi progetti.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio prevista all’articolo 6 del DM 16 settembre 2020, il GSE individua inoltre proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure introdotte.

A tal fine, il GSE avvia una consultazione pubblica al fine di:

- approfondire alcuni aspetti descritti nelle Regole Tecniche pubblicate, anche al fine di valutarne una possibile revisione, previa verifica positiva da parte di ARERA ed acquisite le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico;

- definire i servizi di assistenza finalizzati alla partecipazione delle autorità locali e delle Pubbliche Amministrazioni alle Comunità di energia rinnovabile;
- raccogliere proposte per migliorare l'efficacia o l'efficienza delle misure introdotte, anche ai fini del recepimento della direttiva RED II, garantendo una più ampia partecipazione dei soggetti alle iniziative e superando eventuali barriere/ostacoli che, in questa fase sperimentale, potrebbero rallentare il loro sviluppo.

In particolare, in relazione a quanto previsto nella prima versione delle Regole Tecniche approvate dall'ARERA, si intendono acquisire elementi utili per perfezionare alcuni aspetti delle stesse con particolare riferimento a:

- l'ambito definitorio delle “autorità locali”, al fine di introdurne una più puntuale classificazione, come già anticipato nella prima versione delle medesime Regole;
- l'identificazione dei perimetri delle configurazioni di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e delle Comunità di energia rinnovabile in talune specifiche circostanze.

Con riferimento alla partecipazione della autorità locali e delle Pubbliche Amministrazioni al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il GSE illustra i servizi che potrebbe offrire, valorizzando gli strumenti informatici già disponibili e ampliandone le funzionalità.

Per accelerare la sperimentazione e focalizzare al meglio la consultazione, il GSE, in collaborazione delle Regioni aderenti e dei principali *stakeholder* operanti a livello locale (cittadini, amministrazioni locali, rete di imprese, associazioni di categoria), intende inoltre promuovere in parallelo alla presente consultazione dei momenti di confronto con il territorio volti a:

- informare sulle nuove disposizioni ed evidenziare gli elementi essenziali per richiedere gli incentivi;
- fornire supporto a quesiti di natura tecnica, regolatoria o amministrativa per dar vita alle nuove forme di autoconsumo;
- condividere esperienze già maturate o in via di sviluppo sul territorio;
- illustrare gli strumenti e i servizi che il GSE sta sviluppando per imprese e Pubbliche Amministrazioni e rilevare ulteriori esigenze di assistenza e contributi per la consultazione.

Gli eventuali spunti che potrebbero emergere in tali sedi verranno valorizzati e considerati parte integrante della presente consultazione.

2 Elementi di approfondimento delle Regole Tecniche del GSE

2.1 Ambito definitorio delle Comunità di energia rinnovabile: autorità locali

Il GSE, nel definire le Regole Tecniche ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, ha precisato che, in sede di prima attuazione, le "autorità locali" abilitate ad essere azionisti o membri delle Comunità di energia rinnovabile sono intese come gli enti locali.

Come noto, nell'ordinamento giuridico italiano non vi è infatti una definizione di "autorità locali" e, pertanto, in fase di prima attuazione si è ritenuto opportuno, d'accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico ed ARERA, equiparare le "autorità locali" agli enti locali come definiti nel Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 267/2000.

Ai fini del citato Testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

Tuttavia, come indicato nei considerata della Direttiva RED II, la partecipazione dei cittadini e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le Comunità che producono energia rinnovabile comporta un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica. Tale coinvolgimento a livello locale è tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile. Le misure volte a consentire alle Comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione dell'energie rinnovabili.

Per tutte le suindicate finalità si rende necessario verificare la possibilità di introdurre una definizione più estensiva di "autorità locali", previa verifica positiva da parte di ARERA e del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di eliminare eventuali barriere alla realizzazione di nuove Comunità di energia rinnovabile.

In particolare, in aggiunta alle realtà locali già enucleate e ricomprese nel perimetro del Testo Unico degli enti locali, si potrebbero ricomprendersi ulteriori enti locali come individuati da altre Leggi statali, tra i quali si possono annoverare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali, nonché gli altri enti locali individuati da Leggi regionali.

Le autorità locali potrebbero essere altresì assimilate alle "amministrazioni locali" dell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm, al fine di consentire l'accesso al meccanismo incentivanti anche ad altre realtà pubbliche locali.

In tale elenco sono infatti ricompresi altri soggetti, oltre ai succitati, quali: agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario, agenzie ed enti per il turismo, agenzie ed enti

regionali del lavoro e per la formazione, la ricerca e l'ambiente, enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO), autorità portuali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e le università.

Tale elenco potrebbe essere in ogni caso non esaustivo: si cita, ad esempio, il caso di quelle società il cui patrimonio è interamente pubblico e a capitale sociale incedibile, che si occupano di attività di *property* e *facility management* per conto di realtà territoriali, quali comuni e città metropolitane.

Si ravvede, pertanto, in questa sede l'opportunità di raccogliere elementi utili per definire una perimetrazione più puntuale ed estensiva del concetto di “autorità locali” che possano partecipare a queste nuove iniziative di condivisione dell’energia elettrica prodotta localmente tramite fonti rinnovabili.

Spunto di consultazione

- 1. Quale potrebbe essere una più ampia definizione da dare alle “autorità locali” e che sia coerente con i razionali contenuti nella Direttiva RED II? Quale elenco potrebbe essere considerato per meglio definirle?*

2.2 Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e perimetro delle configurazioni: i supercondomini commerciali ed industriali

Riguardo ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il perimetro delle configurazioni è definito dall’ “*area afferente all’edificio o al condominio*” a cui appartengono i clienti finali della configurazione, identificata come l’area occupata dall’edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.

Si ricorda che per condominio si intende un insieme di unità immobiliari, come censite al catasto, aventi parti comuni a più soggetti. I condomini possono essere costituiti anche da più edifici come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”.

Ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel, il referente della configurazione, nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e i cui punti di connessione sono ubicati all’interno di un medesimo condominio, è il condominio stesso, che agisce per il tramite del suo amministratore o rappresentante laddove non vi sia obbligo di nomina dell’amministratore. È altresì prevista la possibilità di individuare quale soggetto referente della configurazione un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Esistono, tuttavia, diverse realtà in ambito commerciale, quali poli logistici, interporti, centri commerciali e distretti industriali in cui risultano presenti una molteplicità di edifici di proprietà di più soggetti e fra di loro adiacenti, aventi parti e servizi comuni (strade private e servizi di illuminazione, ad esempio) gestiti talvolta da soggetti all'uopo costituiti (quali consorzi).

Si rende quindi necessario chiarire se tali fattispecie, ai fini della disciplina della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, possano essere assimilabili alla fattispecie del condominio/”supercondominio” o se, diversamente, si debbano rintracciare nell'ordinamento giuridico altre soluzioni applicative.

In primo luogo va detto che la Legge di riforma del condominio, ovvero la Legge 220/2012, ha introdotto nel codice civile l'art. 1117 bis, la cui attuale formulazione, al comma 1, prevede che: *“Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.”*

L'articolo richiamato, unitamente a pronunce della Corte di Cassazione, sembrano quindi chiarire il principio dell'estensione della disciplina sul condominio (o, a questo punto, anche del c.d. “supercondominio”) alle ipotesi in cui, in presenza di edifici frazionati in unità immobiliari, ognuna riconducibile a proprietà esclusiva, vi sia una fruizione di spazi comuni.

Pertanto, si ritiene che le suindicate realtà possano essere assimilabili al “supercondominio” residenziale.

In tali ambiti, poi, i soggetti che gestiscono le parti o i servizi comuni potrebbero fungere anche da soggetti referenti della configurazione ovvero potrebbe essere individuato, quale soggetto referente, uno dei proprietari degli edifici (alla stregua di quanto avviene negli edifici residenziali in assenza di amministratore di condominio) o ancora individuato un soggetto giuridico *ad hoc* a cui i singoli proprietari potrebbero dare mandato, seppur tale soggetto non rivesta il ruolo produttore.

Altra fattispecie che si può presentare è quella in cui tali realtà commerciali/industriali siano costituite da più edifici contigui di proprietà di un unico soggetto, al più separati da aree private (quali strade), in cui generalmente viene svolta la stessa tipologia di servizio. Tali realtà non sembrano rientrare nella fattispecie dei condomini, data la presenza di un unico proprietario, né in quella degli edifici, essendo costituite da più fabbricati e tuttavia, non può non osservarsi che, nella sostanza, spesso rappresentano un'unica realtà commerciale (si pensi ad esempio ai centri commerciali che si sviluppano su più edifici separati da cortili/strade private per ragioni di disponibilità di spazio o per motivi estetici o di maggiore fruibilità del servizio). Infatti, per quanto sopra evidenziato, affinché si possa configurare il condominio, ovvero il supercondominio, deve sussistere la presenza di una pluralità di persone proprietarie di immobili/porzioni immobiliari; il che equivale ad affermare che, perché possa farsi applicazione delle norme dettate in tema di condominio negli edifici (e della conseguente applicazione della disciplina in tema di autoconsumo collettivo), è necessario (e sufficiente)

che vi siano almeno due unità immobiliari e che le stesse unità siano oggetto di proprietà esclusiva. Tali considerazioni, inserite nel contesto di interesse, conducono, quindi, a dover escludere che si possa trattare di condomini (e conseguentemente verificare i corrispondenti requisiti di accesso al servizio) in presenza dei centri commerciali e/o di distretti industriali fintantoché, pur in presenza di una pluralità di esercizi, la titolarità del diritto di proprietà sia riconducibile ad un unico soggetto.

Spunto di consultazione

2. *Il perimetro del gruppo di autoconsumatori potrebbe, in ambiti commerciali ed industriali e coerentemente con le attuali definizioni normative e regolatorie, ricomprendere realtà in cui coesistono più edifici? Anche nel caso in cui gli edifici siano di proprietà di un unico soggetto?*
Quale potrebbe essere il soggetto referente da individuare in tali ambiti, oltre al produttore?

2.3 Comunità di energia rinnovabile e relativi perimetri di riferimento ed ambiti di azione

La partecipazione alle Comunità energetiche rinnovabili è aperta ai soggetti ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 42bis del “DL Milleproroghe” (ovvero consumatori/produttori i cui punti di prelievo o di immissione degli impianti di produzione sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione).

Come noto, la Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico il cui l'obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la Comunità, piuttosto che profitti finanziari.

Tali forme associative potrebbero essersi costituite anche prima dell'entrata in vigore della sperimentazione sulle forme di autoconsumo e, pur nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, operare in un'area territoriale più ampia rispetto al perimetro definito dalla cabina secondaria, per questioni di opportunità e anche di efficienza (si pensi ad esempio a forme associative afferenti ad amministrazioni locali e operanti nell'intero territorio comunale).

In tali casi, la Comunità di energia rinnovabile potrebbe accogliere membri/azionisti che seppur dislocati in aree afferenti a più cabine secondarie vengano gestiti separatamente (per gruppi) ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, nel rispetto del succitato perimetro (cabina

secondaria) e degli ulteriori requisiti che il soggetto Comunità di energia rinnovabile e i suoi membri/azionisti devono possedere ai sensi dell'attuale normativa.

Rispetto a tale possibilità non si ravvedono criticità operative e, tuttavia, tale situazione, oltre a creare potenzialmente un legame tra le iniziative portate avanti dai vari gruppi di soggetti membri o azionisti della medesima Comunità di energia rinnovabile (le iniziative dei vari gruppi risulterebbero collegate fra loro da un punto di vista economico, patrimoniale e finanziario considerato che concorrerebbero alla definizione del bilancio di uno stesso soggetto giuridico), potrebbe portare alla nascita di Comunità di energia rinnovabile che raggruppano soggetti o iniziative legate a territori anche diversi o distanti tra loro (ad esempio appartenenti a comuni o regioni diverse).

Spunto di consultazione

3. Nel rispetto delle attuali disposizioni normative, quali elementi potrebbe essere necessario considerare al fine di consentire ad uno stesso soggetto giuridico la partecipazione di più gruppi di soggetti ciascuno afferente al medesimo perimetro (cabina secondaria) all'interno della medesima Comunità di energia rinnovabile? Si ravvedono elementi ostativi a tale previsione? Si ritiene opportuno prevedere che possano partecipare ad una medesima Comunità di energia rinnovabile più gruppi di soggetti afferenti anche a territori diversi/distanti tra loro (ad esempio appartenenti a comuni o regioni diverse)?

2.4 Modalità di costituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo e delle Comunità energetiche rinnovabili: rapporti tra soggetti partecipanti

I rapporti tra i soggetti che appartengono alle configurazioni (o la cui energia elettrica rileva per la configurazione) e il Referente sono regolati da mandati/liberatorie. I mandati sono senza rappresentanza (il Referente agisce per conto dei mandanti) e la responsabilità delle dichiarazioni è in capo al medesimo Referente.

Il Referente deve pertanto accertarsi (personalmente, o tramite specifici accordi o mediante autocertificazioni rilasciate) della sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti.

Al fine di semplificare gli oneri amministrativi la presentazione dell'istanza di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed evitare criticità derivanti dall'assenza di uniformità, il GSE ha ritenuto opportuno definire dei *format* dei mandati e delle liberatorie. Se compatibili con il contenuto dei *format*, sono comunque fatte salve tutte le eventuali pattuizioni in ordine ad ogni altro aspetto e profilo che non incidono sul rapporto instaurato con il GSE (ad es.: corrispettivo per il mandatario, durata del mandato).

Ai sensi del comma 5, lettera c) dell'art. 42bis del "DL Milleproroghe", i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una delle due configurazioni previste sono regolati da un contratto di diritto privato che:

- prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso, ad esempio di condomini, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Nel caso di Comunità di energia rinnovabile i contenuti sopra elencati sono parte integrante dello Statuto e/o nell'atto costitutivo della medesima comunità.

Risulta in sostanza necessaria la stipula di diversi atti per l'accesso al servizio: il contratto privato/statuto per regolare i rapporti tra i soggetti facenti parte della configurazione, il potenziale contratto tra i soggetti che fanno parte della configurazione e i soggetti che rilevano per la configurazione pur non facendone parte (produttori "terzi"), i mandati di ambedue le tipologie di soggetti (facenti parte e che rilevano per la configurazione) al Referente.

Spunti di consultazione

4. *Si ritiene possibile ridurre/razionalizzare gli atti che regolano i rapporti tra i soggetti partecipanti o che rilevano per le configurazioni (anche valorizzando comportamenti concludenti e/o considerando il requisito della firma sui diversi atti soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento tra questi ultimi che evidenzi la formazione dell'accordo)?*
5. *Vi sono delle parti relative ai formati di mandati e liberatorie resi disponibili dal GSE suscettibili di integrazione o affinamenti?*

2.5 Requisiti dei soggetti facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità di energie rinnovabili

Ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, i soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che non svolgano come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica. Similmente la partecipazione a Comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale dell'impresa membro/azionista della suddetta comunità.

Per il soddisfacimento del requisito è previsto che il codice ATECO prevalente dell'autoconsumatore sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00. Sebbene molto immediato tale criterio potrebbe, tuttavia, rivelarsi semplicistico o riduttivo.

Spunto di consultazione

6. *Si ritiene che la verifica mediante il codice ATECO del requisito relativo all'attività prevalente svolta dal soggetto partecipante alle configurazioni sia adeguata? Quali ulteriori elementi possono essere necessari per meglio identificare tale requisito? Perché?*

2.6 Misure di energia elettrica e attività di *settlement* relativo al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

La deliberazione 318/2020/R/eel prevede che i soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica (gestori di rete) trasmettano al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nel perimetro della configurazione con le stesse tempistiche previste dal TIME, distinguendo tra punti di connessione trattati orari e punti di connessione non trattati orari.

Nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell'attivazione del trattamento orario, il Referente può richiedere al gestore di rete la fattibilità dell'estrazione dei dati di misura orari dando evidenza dei punti di connessione per i quali è formulata tale richiesta. Il gestore di rete opera quanto possibile per consentirne la fattibilità e, in caso di dimostrata oggettiva impossibilità, dà una risposta motivata al richiedente. Qualora il gestore di rete sia tecnicamente in grado di estrarre i dati di misura orari, il referente, in sede di istanza può chiedere al GSE che siano utilizzati tali dati, pur non validati, ai fini della profilazione dei dati di misura validati monorari o per fasce.

Inoltre, sempre nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell'attivazione del trattamento orario, il Referente può chiedere che i dati siano profilati a livello orario dal GSE secondo modalità definite dal medesimo a partire dai dati disponibili per tipologia di utenza presso il Sistema Informativo Integrato.

La medesima deliberazione introduce disposizioni anche per la verifica del rispetto delle tempistiche per l'invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari ai fini della corretta attuazione del provvedimento. Per tali finalità, il GSE potrà rendere disponibile ai gestori di rete uno specifico servizio (“*Piattaforma Performance Utilities*”) in grado di evidenziare lo stato relativo ai flussi di misura trasmessi al GSE. Tale strumento potrà essere utilizzato, su base volontaria, dai gestori di rete per monitorare le eventuali criticità connesse alla trasmissione dei flussi di misura.

Ciò detto, nella gestione delle attività di *settlement* per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica, è necessario che i gestori di rete trasmettano al GSE l'intero *set* di misure afferenti al perimetro della configurazione, ossia tutte le misure di immissione di energia elettrica in rete prodotta dagli impianti nonché tutte le misure di prelievo afferenti ad ogni singolo POD.

In particolare, nel caso in cui i dati di misura fossero disponibili solo parzialmente, ossia non per la totalità dei punti di immissione e dei punti di prelievo afferenti a clienti finali ricompresi nei perimetri di riferimento, si valuta l'opportunità di introdurre le seguenti logiche di *settlement*:

- al solo fine di consentire la determinazione dell'energia condivisa e l'erogazione dei relativi benefici economici, la valorizzazione “*a zero*” nelle singole ore corrispondenti a misure di energia elettrica eventualmente mancanti, a partire dal ventiquattresimo mese (tempistica in linea con la Legge di Stabilità 2018 che ha fissato a due anni le tempistiche di rettifica delle fatture del comparto energetico verso i clienti finali);
- gestione delle rettifiche dei dati di misura, con la possibilità di completare l'invio dell'intero *set* di misure elettriche, secondo le modalità di cui al Testo Integrato del *Settlement* – TIS (sessantunesimo mese successivo a quello di competenza).

Spunto di consultazione

7. *Si condividono le modalità di settlement proposte per consentire la determinazione dell'energia condivisa nelle mensilità in cui non sono disponibili tutte le misure orarie? Si ritengono implementabili altre soluzioni?*

3 Partecipazione delle autorità locali e delle pubbliche amministrazioni alle Comunità energetiche rinnovabili

3.1 Definizione di specifici servizi di assistenza territoriale profilati per tipologia di amministrazione, portali informativi e servizi on-line dedicati

La delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA prevede che “*al fine di favorire la partecipazione diretta delle autorità locali e delle Pubbliche Amministrazioni (ove consentito dal decreto-legge 162/19) alle comunità di energia rinnovabile, il GSE, previa consultazione, fornisce specifici servizi di assistenza territoriale profilati per tipologia di amministrazione. Tale servizio può altresì prevedere l'implementazione di portali informativi e servizi on-line dedicati, con la messa a disposizione di guide informative e di tool di simulazione a supporto della realizzazione di nuovi progetti*”.

Una delle barriere allo sviluppo di nuove iniziative potrebbe essere rappresentata dalla difficoltà di valutare la fattibilità tecnico-economica dei potenziali progetti di comunità di energia rinnovabile, in considerazione del fatto che si tratta di un nuovo meccanismo di incentivazione.

Il GSE già fornisce servizi di supporto alle PA. Si citano ad esempio i portali informatici di supporto alle iniziative e le campagne di informazione e formazione. Al fine di favorire la partecipazione delle PA alle Comunità di energia e ai gruppi di autoconsumatori, potrebbe risultare utile ampliare l'offerta di servizi del GSE ad esempio valorizzando l'attuale piattaforma del Portale Autoconsumo Fotovoltaico e arricchendola di Guide, Mappe e nuovi strumenti che includano la possibilità di effettuare simulazioni tecnico-economiche in relazione alle comunità di energia e sui gruppi di autoconsumatori.

Si ritiene poi che possano esserci altri fattori che limitino lo sviluppo di iniziative, quali ad esempio l'incertezza in relazione all'ottenimento dei benefici.

Potrebbe risultare utile, pertanto, rendere disponibili da parte del GSE dei servizi di valutazione preliminare (“a progetto”) delle iniziative, in merito, ad esempio, al rispetto dei requisiti inerenti allo statuto/atto costitutivo della comunità, alla tipologia e potenza degli impianti di produzione previsti, ai potenziali membri/azionisti della medesima (appartenenza alle categorie attualmente previste quali PMI, enti territoriali, appartenenza del punto di connessione al perimetro della comunità, ecc.), riducendo così il rischio percepito.

Al contempo, considerato che tra i fattori abilitanti allo sviluppo delle Comunità di energia rinnovabile figurano:

- la disponibilità di aree per l'installazione degli impianti a fonte rinnovabile (per la nascita e l'autorizzazione dei progetti);
- la disponibilità di fondi (per lo sviluppo del progetto);

- la capacità di aggregazione dei soggetti (per la creazione della comunità di energia rinnovabile);

risulterebbero utili degli strumenti finalizzati al censimento e alla pubblicizzazione delle aree messe a disposizione dalle PA o da privati al fine di realizzare nuove Comunità di energia rinnovabile e dei progetti in fase sviluppo e già in possesso dei requisiti necessari, al fine di favorirne l'adesione e consentire al contempo ai potenziali membri/azionisti di accedere a maggiori informazioni sulla specifica iniziativa in corso.

Tali servizi potrebbero essere resi disponibili dal GSE su un'unica piattaforma finalizzata al censimento delle aree disponibili, alla valutazione preliminare (ovvero “a progetto”) delle iniziative e loro successiva pubblicazione al fine della raccolta di adesioni (ad esempio tramite *equity crowdfunding*) in modo da facilitare la partecipazione e l'aggregazione alle comunità, riducendo al contempo gli annessi oneri amministrativi e tempi (grazie, ad esempio, all'utilizzo del cosiddetto “Servizio di Rubricazione”).

In aggiunta agli strumenti informativi già descritti, per tutti gli impianti ricompresi nei perimetri delle differenti configurazioni, si potrà disporre degli attuali strumenti che il GSE già mette a disposizione degli Operatori e della PA (Servizio di “*Alerting*” e Piattaforma Performance Impianti) per monitorare il livello di *performance* e favorire l'ammodernamento e, più in generale, il funzionamento efficiente degli impianti stessi.

In analogia ai suindicati servizi di analisi delle *performance* degli impianti, si intende valutare l'opportunità di mettere a disposizione delle nuove configurazione un nuovo sistema di “*Alerting*” in grado di segnalare, ad esempio, ai Referenti delle configurazioni, le mensilità in cui:

- si sia registrata una significativa diminuzione dell'energia condivisa all'interno dei perimetri rispetto ad altri periodi;
- l'energia condivisa risulta essere sensibilmente inferiore rispetto a quella registrata in altri perimetri simili al proprio.

Lo sviluppo di un siffatto *tool* sarebbe finalizzato a favorire la diffusione di politiche comportamentali in grado di valorizzare la condivisione dell'energia.

Infine, come illustrato al par. 2.3, i rapporti tra i soggetti appartenenti ad un gruppo di autoconsumatori collettivo o ad una Comunità di energia rinnovabile sono regolati da un contratto di diritto privato che deve avere alcuni contenuti minimi ai sensi dell'art. 42bis del “DL Milleproroghe”.

Al riguardo, al solo fine di ridurre il rischio percepito per chi aderisce ad un'iniziativa di Comunità di energia rinnovabile e/o di autoconsumo collettivo e di favorire quindi l'adesione/aggregazione, potrebbe risultare utile definire dei servizi di supporto alle PA dedicati

alla predisposizione di modelli contrattuali o comunque di linee guida al fine della definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti che fanno parte della configurazione e il Referente o tra i soggetti che fanno parte della configurazione e i soggetti che rilevano per la configurazione pur non facendone direttamente parte (ad esempio, i cosiddetti produttori “terzi”). Ciò, a titolo esemplificativo, anche in relazione alle regole/accordi per la ripartizione dei ricavi e dei benefici riconducibili al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.

Spunti di consultazione

8. *Si ritiene utile che il GSE possa rendere disponibili Guide divulgative e sezioni informative specifiche e arricchisca il Portale Autoconsumo Fotovoltaico con strumenti a supporto della realizzazione di nuovi progetti. Quali funzionalità dovrebbero essere previsto a tale scopo?*
9. *Si ritiene utile la messa a disposizione di strumenti che consentano il censimento delle aree rese disponibili dalle PA e privati per la costituzione di Comunità di energia rinnovabile e permettano l’accesso a servizi di qualifica “a progetto” e successiva pubblicazione delle iniziative qualificate, al fine di favorire la partecipazione e la raccolta di adesioni (ad esempio tramite un portale che consenta anche l’equity crowdfunding)?*
10. *Si condivide l’opportunità di sviluppo da parte del GSE di un “tool” finalizzato a favorire la diffusione di politiche comportamentali in grado di valorizzare la condivisione dell’energia?*
11. *Potrebbe risultare utile l’introduzione di servizi di assistenza dedicati alle PA che prevedano, ad esempio, il supporto nella predisposizione di modelli contrattuali al fine di regolare i rapporti tra i soggetti facenti parte della configurazione e/o tra questi e gli altri soggetti terzi che rilevano per la configurazione, al fine di favorire la diffusione delle forme di aggregazione di autoconsumo collettivo e Comunità?*

4 Proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure anche al fine di acquisire elementi utili nell’ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio prevista all’art. 6, comma 1, lettera f) del DM 16 settembre 2020, il GSE, al fine di individuare proposte per una maggiore efficacia o efficienze

operativa delle misure introdotte, intende acquisire in questa fase consultiva elementi utili ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001.

4.1 Partecipazione alle Comunità di energia rinnovabile

Come già riportato al paragrafo 2.1, si ritiene opportuno favorire la partecipazione diretta delle autorità locali, in base a quanto previsto all'art. 4, comma 11 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel, e al contempo attuare le previsioni di cui all'art. 22 della Direttiva RED II in base alle quali è previsto che *"gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare comunità di energia rinnovabile [- omissis -] senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità rinnovabile"*.

In particolare, secondo la premessa (71) della medesima Direttiva, *"la partecipazione ai progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere aperta a tutti i potenziali membri locali sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori"*.

La Direttiva RED II, inoltre, prevede che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le Comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi. Per evitare gli abusi e garantire un'ampia partecipazione, le Comunità di energia rinnovabile dovrebbero poi poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti. Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, potrebbero però ostacolarne la competitività rispetto agli operatori di grande taglia che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto, le misure atte a ovviare a gli svantaggi connessi alle caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, includono anche la possibilità per le comunità di energia di operare nel sistema energetico e ne agevolano l'integrazione nel mercato.

Ciò detto, ad oggi, la normativa nazionale riprendendo, alla lettera, la definizione di Comunità di energia rinnovabile data dalla Direttiva RED II, prevede solo le seguenti fattispecie di azionisti o membri di una Comunità: persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali.

A tal fine, potrebbe essere opportuno prevedere, rispetto all'attuale quadro definitorio, un ampliamento della platea dei soggetti che possono essere considerati membri o azionisti della Comunità di energia rinnovabile, garantendo che la partecipazione alle Comunità sia la più aperta possibile, nel rispetto dei principi previsti dalla Direttiva.

Si nota infatti che soggetti, quali enti del terzo settore, cooperative, cooperative benefit, consorzi, talune fondazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro, sembrerebbero non poter far parte delle Comunità come loro membri o azionisti.

Ancor più immediata, poi, potrebbe essere l'individuazione dei soli soggetti che non siano titolati a farne parte, anche per facilitare a tutti gli altri la partecipazione.

Spunto di consultazione

12. Come garantire la più ampia partecipazione dei soggetti alle Comunità di energia rinnovabile nell'ambito del recepimento della Direttiva RED II? Quali soggetti dovrebbero essere ricompresi e perché? In aggiunta alle imprese che svolgono, quale attività principale, quella di produzione e vendita di energia elettrica, quali altri soggetti non dovrebbero essere ricompresi nei perimetri e perché?

4.2 Flussi informativi: scambio di informazioni tra le banche dati degli attori coinvolti nel processo

In un'ottica di semplificazione dei dati da richiedere al Soggetto Referente del sistema di autoconsumo collettivo o della Comunità Energetica Rinnovabile si ritiene opportuno potenziare lo scambio dati tra i vari soggetti coinvolti.

In particolare, si ravvede l'opportunità di potenziare i flussi informativi con il Sistema informativo Integrato (SII) gestito dall'Acquirente Unico, stante la numerosità dei clienti finali che potrebbero aderire all'autoconsumo collettivo e alle Comunità di energia rinnovabile. In particolare, si rammenta che il GSE ed Acquirente Unico già in passato hanno avviato numerose iniziative per il potenziamento dell'interoperabilità dei portali GSE con il SII, cui potrebbe essere dato ulteriore impulso in una logica più ampia di sistema.

Inoltre, il GSE intende avviare delle collaborazioni più ampie per lo scambio di informazioni afferenti ad altre banche dati gestite da differenti attori istituzionali. Come ad esempio, il sistema SISTER dell'Agenzia dell'Entrate, la banca dati “Popolazione Nazionale Residente (APNR)”, le banche dati gestite da ENEA per consentire le verifiche connesse all’accesso al c.d. “Superbonus” nell’ambito delle Comunità energetiche. Con riferimento ai dati di misura, una razionalizzazione dei flussi di sistema consisterebbe nell’acquisizione dei dati afferenti all’energia elettrica prelevata dalla rete afferente ad ogni singolo POD direttamente dal SII.

Spunti di consultazione

13. *Quali ulteriori flussi informativi potrebbero essere implementati per ridurre gli obblighi di comunicazione a carico del Referente?*

4.3 Ulteriori spunti di consultazione

Spunti di consultazione

14. *Quali ulteriori suggerimenti si possono fornire per facilitare l'implementazione del meccanismo?*
15. *Quali possono essere ulteriori ostacoli per i gruppi di autoconsumatori o per le Comunità di energia nello sviluppare le loro iniziative o nell'accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa?*
